

Nozioni di base della procedura di Protezione Internazionale Parte I

Avv. Eleonora Vilardi – ASGI Torino 18 maggio 2017

MediaTo 5 - percorsi di aggiornamento per il facilitatore linguistico

Mediato è promosso da

con il sostegno di











nninediato Quali forme di protezione?

- Protezione internazionale
 - Status di rifugiato
 - Protezione sussidiaria
- Protezione umanitaria



FONTI DEL DIRITTO DI ASILO DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO D'ASILO è un diritto fondamentale dell'uomo

art. 14 Convenzione Universale dei diritti dell'uomo "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni"

CONVENZIONE DI GINEVRA 1951 sullo statuto dei rifugiati

definizione rifugiato, insieme dei diritti di cui può godere il rifugiato nel Paese ospite, protezione del rifugiato dal rischio di respingimento



Definizioni e terminologia

Straniero: cittadino extraeuropeo o apolide

Apolide: persona priva della cittadinanza di qualsiasi Stato

Cittadino europeo: cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea

Richiedente Asilo: chi ha presentato domanda di protezione internazionale

Rifugiato: chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato

Protetto in via sussidiaria: chi ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria

Migrante economico: chi si sposta dal proprio Paese verso altri per motivi di lavoro



FONTI DEL DIRITTO DI ASILO DIRITTO DEL DIRITTO DI ASILO DIRITTO DEL DIRITTO DI ASILO

Direttive UE per identificare

- Definizioni e standard di trattamento comuni
- Procedure comuni
- Nuova forma di protezione → PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Strumenti normativi internazionali

- Convenzione di Ginevra 1951
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo 1950
- Regolamento CE 604/13 "Dublino III"
- Direttiva 2011/95/CE "qualifiche"
- Direttiva 2013/32/CE "procedure"
- Direttiva 2013/33/CE "accoglienza"
- Regolamento CE 2016/1624 Frontex



FONTI DEL DIRITTO DI ASILO DIRITTO ITALIANO

Art. 10 Costituzione

«Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica"

Recepimento delle Direttive europee → diritto europeo diventa diritto italiano attraverso l'adozione di decreti legislativi

Protezione umanitaria art. 5, co.6 T.U. Immigrazione

- prevista dalla normativa italiana
- esito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale

Strumenti normativi nazionali

- D. Lgs. 251/07 (recepimento "qualifiche")
- D. Lgs. 25/08 (recepimento "procedure")
- D. Lgs. 140/05 (recepimento "accoglienza")
- L. 46/2017 (procedura giudiziaria decreto Minniti)
- D. Lgs. 12/14 (Pds CE di lungo periodo)

Definizioni e terminologia

- **Direttiva europea**: testo normativo europeo che fissa in una determinata materia norme e regole comuni minime per tutti gli stati
- **Decreto legislativo di recepimento**: testo normativo italiano con cui vengono inserite nell'ordinamento italiano le norme europee contenute nelle direttive
- **Testo Unico Immigrazione**: d.lgs. 286/98 recante la normativa che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini extracomunitari
- Convenzione internazionale: testo di regole e principi predisposto da Stati o Organizzazioni Internazionali che diventa obbligatorio per gli Stati nel momento della firma

Lo status di rifugiato

Convenzione di Ginevra (L. 722/54)

Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi (art. 1, lett. a)

inhediato Lo status di rifugiato

QUALI REQUISITI VANNO ACCERTATI?

- Timore è fondato (e attuale)
- Atto di persecuzione
- Motivo della persecuzione
- Agente della persecuzione
- Impossibilità di ottenere protezione da parte del proprio Paese di origine



ninediato Atti di persecuzione

Che cosa è un atto di persecuzione?

UNA GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio (leggi che puniscono solo un gruppo specifico di persone)
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie (pene detentive molto elevate per comportamenti poco gravi)



- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e e *bis*) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto per non commettere reati o per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (bambini soldato, matrimoni forzati).

Motivi di persecuzione

- a) razza: colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico
- b) religione: appartenere ad un gruppo religioso, partecipare ai riti, professare in pubblico o in privato la propria fede (o non fare nulla di tutto ciò!) le minoranze religiose cristiane, le persecuzioni degli sciiti, voodo
- c) nazionalità: cittadinanza o la sua assenza, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato curdi



- d) particolare gruppo sociale: gruppo che condivide la stessa caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata distinta nel Paese di origine e percepita come diversa dalla società circostante orientamento sessuale, albini, talibé
- e) opinione politica: alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione politica sia con attività concreta sia come mera espressione lavoro militante nel partito o appoggio nelle elezioni



AGENTE DELLA PERSECUZIONE

CHI PONE IN ESSERE ATTI DI PERSECUZIONE?

- a) lo Stato (governo e parlamento, polizia e militari)
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali (privati, famiglia, società civile), se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

POSSO OTTENERE PROTEZIONE DAL MIO STATO?



Hussein è un cittadino pakistano di religione musulmano sciita.

A causa della sua professione di fede, viene minacciato e aggredito dalla comunità locale di fede musulmana sunnita.



Precious è una ragazza nigeriana di 17 anni di Benin City, che lavora saltuariamente al mercato. Qui conosce Gift, una donna benestante originaria di Benin City, ma da anni residente a Brescia, che le propone di trasferirsi in Italia per lavorare nel suo salone di bellezza.

Prima di partire Gift rassicura la giovane che si sarebbe fatta carico delle spese del viaggio, trattenendo poi il dovuto dai suoi stipendi. Inoltre la donna accompagna Precious da un *native doctor* che, in segno di buon auspicio, esegue un rituale *juju*.

Gift affida la ragazza ad un amico, che avrebbe viaggiato con lei fino in Libia, occupandosi di tutte le spese. A Tripoli l'uomo spiega a Precious cosa fare una volta giunta in Italia: presentare domanda di asilo e contattare un numero di cellulare.

Sbarcata in Italia, Precious segue le istruzioni ricevute e viene inserita in un Centro di prima accoglienza e poi trasferita in un CAS di Verona. Da qui la ragazza chiama il numero, al quale risponde una donna che le dice quale storia riferire in Questura nel modello C3, avvertendola di dichiararsi maggiorenne e di raggiungerla a Brescia una volta ottenuti i documenti.

Durante l'audizione in CT, la commissaria intuisce di trovarsi di fronte ad una vittima della tratta, probabilmente minorenne.



Hikmet è un cittadino turco di origine curdo, militante nel partito di opposizione HDP e, per tale ragione, partecipa attivamente alle manifestazioni del Newroz e alle riunioni di partito.

In seguito a tale esposizione pubblica, il giovane viene spesso fermato, posto sotto interrogatorio, fino a quando non viene accusato di collaborare con i militanti del PKK.

La protezione sussidiaria

per il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese

La protezione sussidiaria

Riconosciuta quando NON può essere concesso lo status di rifugiato MA non è una protezione inferiore

vi è la necessità di una protezione ma non ci sono i requisiti per lo status di rifugiato



Danno grave

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (comminata in concreto non solo prevista in astratto)
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (art. 3 CEDU carcere)
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (guerra)



Aisha, cittadina sudanese, è stata condannata dal Tribunale locale alla pena della lapidazione per aver tradito il marito.



Jawneh, cittadino gambiano, era vittima di gravi trattamenti inumani e degradanti presso il carcere di Mile 2 a Banjul, dove lo stesso veniva trattenuto con la falsa accusa di furto.



Mohammed, cittadino somalo, fuggiva dal proprio Paese in quanto sconvolto dalla violenza generalizzata di Al Shabab.



Revoca dello status e sussidiaria

quando il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato determinato, **in modo esclusivo**, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti



Cessazione dello status

- a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza - **AMBASCIATA**;
- b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
- c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza
- d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato -RIENTRO;
- e) − f) sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.



Cessazione dalla sussidiaria

quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine – fine conflitto e ritorno alla condizione precedente; sanatoria pena di morte o cambio normativa

La protezione umanitaria

Accertamento sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98)

DISGIUNTIVA

- vulnerabilità
- violazione diritti fondamentali uomo
- non concedibile protezione internazionale

Rilascio del permesso umanitario

E' rilasciato dalla Questura:

- all'esito della richiesta di protezione internazionale con "parere" della Commissione territoriale
- in casi in cui non è possibile allontanare lo straniero dal territorio nazionale per motivi oggetti del Paese di origine o personali

Catalogo APERTO

rinediato

La condizione del richiedente asilo

DIRITTO AL SOGGIORNO

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda e nella fase giudiziale ATTESTATO NOMINATIVO \rightarrow 60 giorni

PERMESSO DI SOGGIORNO → per sei mesi rinnovabile

SI → lavoro, scuola, sanità

NO → ricongiungimento familiare e accesso servizi sociali



La condizione del richiedente asilo

DIVIETO DI ESPULSIONE ASSOLUTO (PRINCIPIO DI NON *REFOULEMENT*)

"In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione."



La condizione del richiedente asilo

DIRITTO ALL'ACCOGLIENZA → dichiarazione di indigenza

SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

(Ministero dell'Interno + Comuni)

CAS – Centri di accoglienza straordinaria

(PREFETTURA + Associazioni/Cooperative)

DIRITTO ALLA RESIDENZA

presso centro di accoglienza o luogo in cui si ha domicilio



Status di rifugiato:

Permesso di soggiorno per 5 anni rinnovabile

Titolo di viaggio e assistenza amministrativa

Dopo 5 anni richiesta cittadinanza

Protezione sussidiaria:

Permesso di soggiorno per 5 anni rinnovabile

No titolo diviaggio (casi eccezionali)



ESITO RICONOSCIMENTO

Per i titolari di protezione internazionale

Permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti (carta di soggiorno) dopo 5 anni DA DOMANDA DI PROTEZIONE e disponibilità reddito minimo

Cittadinanza italiana → richiesta disponibilità del reddito minimo

Permesso per motivi umanitari:

Permesso di soggiorno per due anni

Rinnovabile previa verifica delle condizioni di rilascio

NO ricongiungimento familiare

NO permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti

initediato ESITO RICONOSCIMENTO

Ricongiungimento familiare (per rifugiati e protetti in via sussidiaria):

NO dimostrazione reddito e idoneità abitativa

SOLO verifica del rapporto di parentela in Ambasciata

NO per protezione umanitaria → necessaria conversione in un permesso per motivi di lavoro

Coesione familiare:

ai familiari dei beneficiari della protezione internazionale presenti sul territorio nazionale non richiedenti asilo → permesso di soggiorno per motivi familiari

ai familiari richiedenti asilo → medesimo titolo di protezione